



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONFERENZE MULTIFUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA, SITA IN POTENZA, VIA VERRASTRO 6.

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

CUP: G37H20003320001

1 PREMESSE

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – d'ora innanzi solo "Capitolato" - costituisce parte integrante e sostanziale della Trattativa Diretta espletata sul MEPA, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati.

2 OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente Capitolato si riferisce all'esecuzione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONFERENZE MULTIFUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA", sita in Potenza, via Vincenzo Verrastro n° 6.

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016), oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'*allegato "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi"* che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

3 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo base per i servizi oggetto del presente Capitolato sono stati determinati ai sensi del DM 17/06/2016 ed è così articolato:

Fasi prestazionali dei servizi	Corrispettivi in Euro
progettazione preliminare	17.046,47
progettazione definitiva	53.682,33
progettazione esecutiva	55.607,88
Totale corrispettivo servizi di progettazione	126.336,68
Totale corrispettivo dei servizi tecnici per arrotondamento	126.300,00

Il corrispettivo contrattuale è determinato applicando agli importi indicati nella precedente tabella il **ribasso percentuale offerto dall'AFFIDATARIO** in sede di trattativa diretta sul MEPA.

Il corrispettivo complessivo è stabilito **a corpo**. Pertanto, nessuna variazione del corrispettivo sarà riconosciuta all'AFFIDATARIO in dipendenza di eventuali variazioni dell'importo delle opere progettate.



4 OPZIONI

4.1 ASSORBIMENTO DEL RIBASSO

Ai sensi dell'art. 106 del DLgs. 50/2016 e s.m.i., la REGIONE si riserva il diritto, qualora si renda necessario un aumento delle prestazioni, di imporre all'AFFIDATARIO l'esecuzione di ulteriori prestazioni, nei limiti delle economie derivanti dal ribasso offerto dall'AFFIDATARIO.

In tal caso l'AFFIDATARIO non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire le prestazioni.

I corrispettivi relativi alle ulteriori prestazioni in caso di esercizio della predetta opzione, saranno quantificati con le modalità di cui al DM 17/06/2016, con applicazione del medesimo ribasso contrattuale desumibile dall'offerta economica dell'AFFIDATARIO.

In caso di esercizio della predetta opzione l'AFFIDATARIO ha diritto a richiedere una adeguata proroga dei termini contrattuali di esecuzione delle singole fasi di progettazione.

5 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il COMMITTENTE si impegna a trasmettere all'AFFIDATARIO, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo alla documentazione relativa allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici ove necessari e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare alla progettazione.

Il COMMITTENTE s'impegna inoltre a:

- richiedere, se necessario, il catasto ufficiale di tutti i sotto-servizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (elettrici, telefonici, gas, acquedotto, fognatura, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile);
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sotto-servizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi e/o autorizzazioni comunque denominate per l'esecuzione dei lavori;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla-osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'AFFIDATARIO e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del COMMITTENTE determineranno la sospensione dei tempi contrattuali.

L'AFFIDATARIO potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti.



Il COMMITTENTE rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’AFFIDATARIO e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi.

6 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’AFFIDATARIO è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. del Codice Civile, nonché della deontologia professionale.

È a carico dell’AFFIDATARIO ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Ente COMMITTENTE.

L’AFFIDATARIO è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Ente COMMITTENTE, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell’Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

L’AFFIDATARIO è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi del COMMITTENTE e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall’Ente COMMITTENTE per la realizzazione dell’intervento.

L’AFFIDATARIO è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

L’AFFIDATARIO è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del COMMITTENTE.

6.1 PARTECIPAZIONE E RIUNIONI

Sono a carico dell’AFFIDATARIO gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla-osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal COMMITTENTE per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di ore complessive **non superiore a 100 ore**.

Ove occorra la partecipazione del progettista ad ulteriori riunioni eccedenti le 100 ore, all’AFFIDATARIO sarà riconosciuto un compenso a vacanza con applicazione del compenso orario ai sensi dell’art. 6 del DM 17/06/2016, e con applicazione del ribasso percentuale contrattuale offerto dall’AFFIDATARIO.

L’AFFIDATARIO è tenuto a fornire assistenza al RUP ai fini delle comunicazioni dei dati relativi ai servizi affidati con il presente Disciplinare all’Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

6.2 MODIFICHE AL PROGETTO

Per le prestazioni di carattere progettuale, l’AFFIDATARIO si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento



dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, l’AFFIDATARIO è obbligato ad apportare tutte le necessarie correzioni del progetto, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

6.3 MODELLO B.I.M.

L’AFFIDATARIO è tenuto a redigere il progetto applicando la metodologia BIM, in conformità con quanto indicato dalla Norma UNI-11337.

Il modello informativo dovrà essere realizzato dall’AFFIDATARIO con piattaforme software BIM compatibili con formati di interscambio OPEN, quali Industry Foundation Classes (IFC), secondo gli standard definiti da Building Smart International, con un livello di dettaglio adeguato alla tipologia di progetto e sulla base delle indicazioni impartite dal **Direttore dell’Esecuzione del contratto (DE)**.

La Stazione appaltante utilizza il software Archicad, per cui l’AFFIDATARIO ha facoltà di consegnare anche il modello BIM in formato per Archicad.

6.4 FORMATO DEGLI ELABORATI

L’AFFIDATARIO deve depositare presso il COMMITTENTE tutti gli elaborati progettuali (analitici, grafici e descrittivi) in formato PDF, sottoscritti con firma digitale in corso di validità in modalità PADES.

Inoltre, l’AFFIDATARIO deve consegnare gli elaborati tecnici in formato CAD di interscambio.

7 GARANZIA DEFINITIVA

L’AFFIDATARIO, prima della stipula del contratto sul MEPA deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall’art. 103 del DLgs. 50/2016, il cui importo è determinato con le modalità previste dal DLgs. 50/2016.

L’importo della garanzia è comunicato all’AFFIDATARIO dopo l’approvazione del provvedimento di affidamento e prima della stipula del contratto sul MEPA.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del COMMITTENTE, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’AFFIDATARIO dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.



La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia entro il termine indicato dalla S.A. determina la **decadenza dell'affidamento**.

8 POLIZZA R.C. PROFESSIONALE

L'AFFIDATARIO è obbligato a depositare presso la Stazione Appaltante **copia autentica della propria polizza di responsabilità civile professionale**. Detta polizza deve coprire la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per un per un massimale pari almeno a **1.000.000 Euro**.

9 TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'AFFIDATARIO, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze temporali sotto riportate:

Fase della progettazione	Termini
progettazione preliminare/fattibilità tecnica ed economica	45 gg
progettazione definitiva	45 gg
progettazione esecutiva	30 gg

I termini sopra riportati sono espressi in giorni, naturali e consecutivi.

Il termine per la progettazione preliminare decorre dalla data di stipula del contratto.

I termini per la progettazione esecutiva (comprendente anche gli elaborati della progettazione definitiva) decorrono dalla data dell'ordine di avvio della fase di progettazione da parte del COMMITTENTE.

Il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al COMMITTENTE degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi.

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'AFFIDATARIO (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sotto-servizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal COMMITTENTE attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.

9.1 SOSPENSIONE

L'AFFIDATARIO, ai sensi dell'art. 107 del Codice, può chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il COMMITTENTE dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'AFFIDATARIO.

Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto.



9.2 PROROGHE

In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il COMMITTENTE ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

10 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ultimate le prestazioni di cui al presente capitolato ed effettuati i necessari accertamenti, entro 60 giorni dalla conclusione delle prestazioni il COMMITTENTE rilascia il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

11 SUBAPPALTO

Si applica l'art. 31, comma 8, del CODICE.

Qualora l'AFFIDATARIO abbia reso regolare dichiarazione di subappalto in sede di trattativa diretta, è vietato il ricorso al subappalto, fatta eccezione:

- per le attività relative a sondaggi, rilievi e misurazioni;
- per la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;
- per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

L'AFFIDATARIO può inoltre affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti il settore energetico o acustico, per la quale siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Ai sensi dell'**art. 105, comma 3, lett. a) del CODICE**, le suddette attività non costituiscono subappalto se affidate a singoli lavoratori autonomi, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva alla SA.

L'AFFIDATARIO può ricorrere al subappalto per le suddette attività, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti di servizi che si intende subappaltare.

L'AFFIDATARIO deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'AFFIDATARIO deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.



L'AFFIDATARIO deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del DLgs 50/2016

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11.1 SUB-CONTRATTI

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del DLgs. 50/2016 e s.m.i. l'AFFIDATARIO è tenuto a comunicare, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

12 PAGAMENTI

I pagamenti avverranno con le modalità indicate ai punti seguenti.

12.1 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del DLgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del corrispettivo per le attività di progettazione verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo **fino ad un massimo del 30%** da corrispondere all' AFFIDATARIO entro quindici giorni dall' effettivo inizio delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla **richiesta scritta** da parte dell'AFFIDATARIO ed alla costituzione di **garanzia fideiussoria** bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizi, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'AFFIDATARIO decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

12.2 PAGAMENTI IN ACCONTO

Una prima rata d'acconto pari al corrispettivo relativo alla fase di progettazione preliminare sarà corrisposta entro TRENTA giorni dalla formale approvazione del progetto preliminare da parte della Amministrazione.

Una seconda rata d'acconto pari al corrispettivo relativo alla fase di progettazione definitiva sarà corrisposta entro TRENTA giorni dalla formale approvazione del progetto definitivo da parte della Amministrazione.

Il pagamento delle rate di acconto avverrà previa emissione da parte dell'AFFIDATARIO di regolare fattura elettronica.

La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sono operate le seguenti ritenute:



- ritenuta INAIL dello 0,50 per cento.
- ritenuta per recupero dell'eventuale anticipazione, pari alla percentuale dell'anticipazione stessa.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto esecutivo e previa acquisizione del DURC regolare.

12.3 PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO DELLA PROGETTAZIONE

Il pagamento della rata di saldo dei servizi di progettazione avverrà, dedotti gli acconti corrisposti, entro e non oltre 60 GIORNI dalla verifica con esito positivo e validazione del progetto esecutivo.

12.4 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo per colpa della SA, spetteranno all'AFFIDATARIO, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al DLgs. 231/2002 e s.m.i

12.5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L' AFFIDATARIO è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dalla L. 136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e, pertanto la dichiarazione resa in sede di offerta presentata nella Trattativa Diretta.

L'AFFIDATARIO si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'AFFIDATARIO non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, co. 8 della medesima legge.

Tutti i pagamenti relativi ai servizi espletati - previa verifica delle attività rese nonché della regolarità contributiva dell'AFFIDATARIO - saranno disposti a mezzo mandati di pagamento emessi a favore dell'AFFIDATARIO esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dall'AFFIDATARIO.

Ogni fattura elettronica dovrà riportare:

- il codice IPA dell'ufficio competente al pagamento (**9K1MP1**);
- il codice CIG associato al servizio;
- il codice CUP dell'investimento pubblico;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dei servizi;
- l'oggetto della prestazione eseguita.

12.6 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento contrattuale da parte dell'AFFIDATARIO, la SA si riserva il diritto di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.



13 PENALI

In caso di ritardo imputabile a fatto o colpa dell'AFFIDATARIO sui termini di esecuzione stabiliti dal presente Capitolato, sarà applicata una penale nella misura dello 0,1% dell'importo netto del corrispettivo stabilito nel contratto per ogni giorno di ritardo e per ciascuna fase progettuale, fino alla concorrenza del 10% dell'importo contrattuale, oltre al quale il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione, trasmessa via PEC dal RUP.

Eventuali controdeduzioni sulla contestazione, dovranno pervenire dal RUP entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima.

Nel caso in cui le controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, il RUP procederà all'applicazione della penale.

Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nel rilascio degli elaborati progettuali, senza giustificato motivo e per colpa dell'AFFIDATARIO, sia superiore al termine essenziale di 30 giorni naturali e consecutivi oltre i termini contrattuali, stabiliti dal presente capitolato.

14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto di cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall' art. 106, comma 13 del DLgs. n. 50/2016.

15 CESSIONE DEI CREDITI

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del DLgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua apponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.



16 RISOLUZIONE

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il COMMITTENTE si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal COMMITTENTE medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c., salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'AFFIDATARIO, le ipotesi di seguito elencate:

- a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente disciplinare;
- b) intervenuta mancanza, nei confronti dell'AFFIDATARIO, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di affidamento siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- c) cessione, da parte dell'AFFIDATARIO, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- e) inadempienza accertata, da parte dell'AFFIDATARIO, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- f) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- g) quando l'AFFIDATARIO perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- h) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- i) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- j) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- k) violazione della disciplina del subappalto;
- l) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente COMMITTENTE.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) DLgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'AFFIDATARIO a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'AFFIDATARIO deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative, decorso il quale senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

17 RECESSO

Il COMMITTENTE, ai sensi dell'art.109, comma 1, del DLgs. 50/2016 e s.m.i., può unilateralmente recedere dal contratto, versando all'AFFIDATARIO il corrispettivo per le attività effettivamente ultimate, sempre che le stesse siano correttamente eseguite, quantificate in misura proporzionale e secondo i criteri e le modalità di cui al progetto di servizio allegato e con applicazione del ribasso contrattuale, oltre ad un indennizzo **pari al 10%** del corrispettivo relativo alle attività non eseguite.

18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'AFFIDATARIO si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal COMMITTENTE.

L'AFFIDATARIO ed il COMMITTENTE si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al DLgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE2016/679", di cui l'AFFIDATARIO ha già preso conoscenza in sede di Trattativa diretta.

All'AFFIDATARIO competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.



19 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'AFFIDATARIO, resteranno di proprietà piena ed assoluta del COMMITTENTE, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'AFFIDATARIO possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'AFFIDATARIO medesimo.

Il COMMITTENTE potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato dal Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico.

La proprietà intellettuale è riservata all'AFFIDATARIO a norma di Legge ed il COMMITTENTE autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal COMMITTENTE.

20 DOVERI DI RISERVATEZZA E ASTENSIONE

L'AFFIDATARIO è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

L'AFFIDATARIO è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente COMMITTENTE è preclusa all'AFFIDATARIO ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente COMMITTENTE.

Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente COMMITTENTE tale circostanza.

L'AFFIDATARIO deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente COMMITTENTE qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

A norma dell'**art. 209 comma 2 del DLgs. n. 50/2016**, è fatto **divieto di arbitrato** per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità giudiziaria competente. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del foro di Potenza.

22 CLAUSOLE FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.



Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. e del DLgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), le parti sottoscrivono il contratto d'appalto dei servizi in oggetto sulla piattaforma MEPA, con modalità di firma digitale, dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato DLgs. 82/2005.

23 DOCUMENTI COMPLEMENTARI

Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla documentazione complementare allegata di seguito elencata:

- Documento preliminare alla progettazione;
- Progetto dei servizi tecnici (Relazione tecnico-illustrativa, calcolo del corrispettivo base e prospetto economico).



SOMMARIO

1	PREMESSE	1
2	OGGETTO DELL'INCARICO.....	1
3	CORRISPETTIVO	1
4	OPZIONI	2
4.1	ASSORBIMENTO DEL RIBASSO	2
5	ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE	2
6	OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO.....	3
6.1	PARTECIPAZIONE E RIUNIONI.....	3
6.2	MODIFICHE AL PROGETTO	3
6.3	MODELLAZIONE B.I.M.....	4
6.4	FORMATO DEGLI ELABORATI.....	4
7	GARANZIA DEFINITIVA	4
8	POLIZZA R.C. PROFESSIONALE	5
9	TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE.....	5
9.1	SOSPENSIONE	5
9.2	PROROGHE	6
10	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	6
11	SUBAPPALTO	6
11.1	SUB-CONTRATTI.....	7
12	PAGAMENTI.....	7
12.1	ANTICIPAZIONE	7
12.2	PAGAMENTI IN ACCONTO	7
12.3	PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO DELLA PROGETTAZIONE	8
12.4	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	8
12.5	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
12.6	SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER INADEMPIMENTO	8
13	PENALI.....	9
14	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	9
15	CESSIONE DEI CREDITI	9
16	RISOLUZIONE.....	10
17	RECESSO	11
18	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
19	PROPRIETA' DEGLI ELABORATI	12
20	DOVERI DI RISERVATEZZA E ASTENSIONE.....	12
21	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	12
22	CLAUSOLE FINALI.....	12
23	DOCUMENTI COMPLEMENTARI.....	13